

Causa C-456/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 luglio 2021

Giudice del rinvio:

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Tribunale dell'Aia, sede di 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

23 luglio 2021

Ricorrenti:

E

F

Resistente:

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte su una controversia tra E e F (in prosieguo: le «attrici») e lo staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza; in prosieguo: il «convenuto») relativa al rifiuto di quest'ultimo di accogliere le domande di protezione internazionale delle attrici. Le attrici sostengono che, a causa del loro prolungato soggiorno nei Paesi Bassi, esse hanno assimilato norme, valori e comportamenti occidentali e pertanto necessitano di tutela.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La presente domanda ai sensi dell'articolo 267 TFUE verte anzitutto sull'interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione

internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (in prosieguo: la «direttiva qualifiché»). Più precisamente, ci si interroga sulla questione del momento nel quale cittadini di paesi terzi possano essere considerati come «membri di un particolare gruppo sociale», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiché. In secondo luogo, il giudice del rinvio solleva questioni sul modo in cui – e in quale fase del procedimento – debba essere accertato e valutato l'interesse superiore del minore. A tale riguardo il giudice del rinvio dubita altresì della compatibilità con il diritto dell'Unione di una prassi nazionale ai sensi della quale nelle domande di protezione internazionale reiterate, diversamente che nelle prime procedure di asilo, non viene valutato se occorra autorizzare il soggiorno per motivi ordinari.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiché debba essere interpretato nel senso che le norme, i valori e i comportamenti occidentali, fatti propri da cittadini di paesi terzi mentre in una parte considerevole della fase di vita in cui formano la loro identità soggiornano nel territorio di uno Stato membro e partecipano nella massima misura possibile alla vita sociale, devono essere considerati come un contesto comune che non può essere mutato, ovvero se sono caratteristiche tanto fondamentali di un'identità che non si può imporre agli interessati di rinunciarvi.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i cittadini di paesi terzi che – prescindendo dalla motivazione – hanno fatto propri norme e valori occidentali analoghi, stante la presenza effettiva nello Stato membro nella fase della vita che forma la loro identità, debbano essere considerati come «membri di un particolare gruppo sociale», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiché. Se a tale riguardo la questione se si configuri un «particolare gruppo sociale che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi» debba essere valutata dal punto di vista dello Stato membro oppure se detta espressione, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva qualifiché, debba essere interpretata nel senso che spetta rilevanza determinante alla circostanza che lo straniero possa rendere manifesto che egli nel paese di origine viene considerato come membro di un particolare gruppo sociale, o quanto meno che siffatta caratteristica gli viene attribuita. Se il requisito che l'occidentalizzazione può determinare la qualifica di rifugiato solo se essa deriva da motivi religiosi o politici sia compatibile con l'articolo 10 della direttiva qualifiché, in combinato disposto con il divieto di respingimento e il diritto d'asilo.

3. Se una prassi giurisprudenziale nazionale in cui un'autorità responsabile del processo decisionale, nell'esame di una domanda di protezione internazionale, valuta l'interesse superiore del minore senza prima (far) concretamente determinare detto interesse superiore (in ogni procedimento) sia compatibile con il

diritto dell'Unione, segnatamente con l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Se la risposta a tale questione cambi qualora lo Stato membro debba esaminare una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi regolari e l'interesse superiore del minore deve essere preso in considerazione nella decisione su detta domanda.

4. In quale modo e in quale fase dell'esame di una domanda di protezione internazionale occorra, in considerazione dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, esaminare e valutare l'interesse superiore del minore e, in particolare, il danno subito da un minore a causa di un soggiorno di fatto prolungato in uno Stato membro. Se al riguardo sia rilevante se siffatto soggiorno di fatto sia stato un soggiorno regolare. Se nella valutazione dell'interesse superiore del minore in tale esame sia rilevante se lo Stato membro si sia pronunciato sulla domanda di protezione internazionale entro i termini di decisione ai sensi del diritto dell'Unione, o se non sia ottemperato un obbligo di rientro precedentemente imposto e se lo Stato membro non abbia proceduto all'allontanamento dopo l'adozione di una decisione di rimpatrio, per cui il soggiorno di fatto del minore nello Stato membro ha potuto protrarsi nel tempo.

5. Se una prassi giurisprudenziale nazionale in cui si opera una distinzione tra la prima domanda di protezione internazionale e le domande reiterate, nel senso che nelle domande di protezione internazionale reiterate non vengono presi in considerazione i motivi regolari, sia compatibile con il diritto dell'Unione, avendo riguardo all'articolo 7 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

- Articoli 6 e 10, e articolo 15, parte iniziale e lettera b), della direttiva qualifiche.
- Articoli 7, 24, paragrafo 2, e 51, paragrafo 1, della Carta.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Le attrici appartengono ad una famiglia di sette persone. Unitamente a padre, madre, una sorella maggiore, un fratello maggiore e un fratello minore, hanno lasciato nel giugno del 2012 il loro paese di origine, l'Afghanistan, e, dopo un soggiorno di oltre tre anni in Iran, sono entrate insieme nei Paesi Bassi il 1° ottobre 2015. Al momento dell'arrivo nei Paesi Bassi l'attrice 1 aveva 11 anni e mezzo e l'attrice 2 10 anni e mezzo. Al momento dell'istruttoria in udienza le attrici risultano soggiornare ininterrottamente nei Paesi Bassi da 5 anni e 8,5 mesi e sono entrambe ancora minorenni.

- 2 Il 23 ottobre 2015 le attrici e i loro familiari hanno presentato domande di protezione internazionale. Dette domande sono state respinte in via definitiva con sentenze dell'Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione Contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, Paesi Bassi; in prosieguo: la «Sezione») del 29 gennaio 2019. Quindi le attrici, il 28 giugno 2019, hanno presentato domande di asilo reiterate, sostenendo nei relativi procedimenti di essersi occidentalizzate a causa del loro soggiorno nei Paesi Bassi e dunque di necessitare di protezione.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 3 Le attrici hanno dichiarato di aver completamente preso parte alla società dei Paesi Bassi sin dal loro arrivo nel paese. Hanno frequentato la scuola, hanno stretto amicizie con bambini e bambine e con tali coetanei hanno partecipato a attività in comune. Esse sostengono che il periodo del loro soggiorno nei Paesi Bassi, in considerazione della loro età e della fase di vita in cui si trovano, è il periodo in cui formano la propria identità. In tale processo hanno imparato e sperimentato l'aspetto di fare da se stesse scelte sull'organizzazione della loro vita. Posto che la possibilità di prendere autonomamente scelte di vita essenziali, grazie al loro soggiorno nei Paesi Bassi, è diventata fondamentale per la loro identità, esse non possono più cambiare detto aspetto, o in ogni caso ciò non può e non deve essere preteso da loro. Le attrici sostengono che, stante il modo in cui sono cresciute e si sono sviluppate nei Paesi Bassi, non possono più adeguarsi alle regole di vita che per esse varrebbero dopo il loro rientro in Afghanistan.
- 4 Le attrici hanno espressamente dichiarato che le loro norme, valori e identità e i comportamenti che ne derivano non hanno nessun rapporto con convinzioni politiche o religiose. Tuttavia, le attrici affermano che, se dopo il loro rientro in Afghanistan, non riusciranno ad adeguarsi alle norme e ai valori dominanti in tale paese, la loro identità e i loro comportamenti saranno considerati dai Talebani come espressioni di concezioni religiose tanto contrarie alle concezioni dominanti che le attrici dovranno temere per la loro vita.
- 5 Le attrici qualificano la formazione e lo sviluppo della loro identità nei Paesi Bassi e l'espressione di detta identità nei loro comportamenti come «occidentalizzazione». Sulla base di detta occidentalizzazione le attrici chiedono protezione internazionale alle autorità dei Paesi Bassi.
- 6 Le attrici hanno fatto inoltre valere di aver sofferto un grave danno a causa del periodo in cui hanno di fatto soggiornato nei Paesi Bassi, della loro incertezza sull'autorizzazione del soggiorno e del loro timore per un possibile rientro in Afghanistan. A sostegno della loro posizione, esse hanno prodotto una «Best Interests of the Child-assessment» (Valutazione dell'interesse superiore del minore) effettuata da esperti (in prosieguo: la «BIC-assessment»), nonché una relazione generale di esperti che descrive quale danno soffrano i minori radicati nella società (dei Paesi Bassi) se nel corso di un soggiorno prolungato restano

nell'incertezza se dover rientrare nel paese di origine (in prosieguo: la «relazione sul danno»). A parere delle attrici, da entrambe le relazioni si evince che, per prevenire un danno ulteriore, è nel loro interesse ottenere la certezza di poter rimanere nei Paesi Bassi. Le attrici sostengono che «l'interesse superiore del minore» deve determinare la protezione, o quanto meno l'autorizzazione del soggiorno per motivi regolari.

- 7 Il resistente sostiene che l'occidentalizzazione può determinare la qualità di rifugiato solo se essa deriva da motivi politici o religiosi. Le donne occidentalizzate non possono essere considerate come un «particolare gruppo sociale» ai sensi della direttiva qualifiche. Inoltre il resistente ritiene che si possa e si debba pretendere dalle attrici che queste, dopo il rientro in Afghanistan, adeguino la loro condotta alle norme e ai valori colà vigenti, per cui non corrono rischi di un grave danno e non necessitano di protezione. Nei procedimenti d'asilo reiterati di cui trattasi non si valuta se le attrici abbiano diritto al soggiorno per motivi regolari a causa dell'impossibilità di adeguarsi alle norme e ai valori vigenti in Afghanistan.
- 8 Il resistente afferma inoltre che l'interesse superiore del minore è stato sufficientemente esaminato e valutato nel processo decisionale e che la BIC-assessment e la relazione sul danno presentate dalle attrici dopo la decisione non incidono su detta decisione.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 9 Nel presente procedimento il rechtbank (tribunale) si trova ad affrontare diverse questioni giuridiche che, a suo parere, richiedono un'ulteriore interpretazione del diritto dell'Unione ad opera della Corte.

Se l'occidentalizzazione debba determinare protezione e autorizzazione del soggiorno ad opera di uno Stato membro

- 10 Le questioni a cui il rechtbank deve rispondere vertono, anzitutto, sul quesito se l'occidentalizzazione possa determinare la qualità di rifugiato o la protezione sussidiaria. Se per mezzo dell'occidentalizzazione non sorge un diritto alla protezione internazionale, ai sensi della direttiva qualifiche, si pone la questione se dall'occidentalizzazione discendano una vita privata meritevole di protezione o ostacoli per l'allontanamento, oppure se l'occidentalizzazione debba condurre all'autorizzazione del soggiorno per motivi regolari diversi. In caso di autorizzazione del soggiorno per lo straniero è rilevante su quale fondamento la stessa sia concessa; il principio di non respingimento è assoluto, mentre nella valutazione se il soggiorno debba essere autorizzato a causa della vita privata costruita nei Paesi Bassi o per altri motivi regolari avrà luogo una ponderazione degli interessi. In detta ponderazione spetterà rilevanza anche allo spazio concesso agli Stati membri per attuare una determinata strategia di ammissione e alla circostanza se la vita privata costruita si è svolta nel corso di un soggiorno

regolare o irregolare nel territorio dello Stato membro. A tale riguardo può anche essere rilevante in che misura uno Stato membro ottemperi al suo obbligo di cui al diritto dell'Unione di allontanare stranieri che non soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri. Per contro, se si deve presumere che l'occidentalizzazione determina un motivo di persecuzione, una siffatta ponderazione di interessi non trova spazio. La posizione processuale dello straniero dipende dunque dalla questione in quale fase del processo decisionale debbano essere valutati i motivi di asilo delle attrici e a quale qualificazione gli stessi conducano. Con riguardo a detta questione è rilevante anche che, nella prassi giurisprudenziale nazionale, nelle domande di protezione internazionale reiterate, diversamente che nelle prime procedure di asilo, non viene valutato se occorra procedere all'autorizzazione del soggiorno per motivi regolari, come una vita privata meritevole di tutela.

- 11 Il *rechtbank* si trova ad affrontare la questione di quali fattori siano determinanti per definire «gruppo sociale», ai sensi dell'articolo 10 della direttiva qualifiche, stranieri minorenni che soggiornano nei Paesi Bassi per un periodo prolungato nella fase della vita in cui formano la loro identità, mentre provengono da un paese in cui le ragazze e le donne non hanno gli stessi diritti dei ragazzi e degli uomini e non vengono neppure messe in grado di operare di per se sole scelte essenziali sull'organizzazione e la forma da dare alla loro vita. In passato la Sezione ha dichiarato che le «donne occidentalizzate» non costituiscono un particolare gruppo sociale, giacché si tratta di un gruppo troppo ampio e troppo differenziato. Il presente procedimento, tuttavia, non verte su «donne occidentalizzate», ma su cittadini di paesi terzi che si trovano di fatto nel territorio di uno Stato membro e ivi prendono attivamente parte alla vita sociale in un periodo rilevante della fase di vita in cui un individuo forma la propria identità. Il *rechtbank* interroga la Corte sull'eventuale necessità che «i membri di un particolare gruppo sociale» si conoscano e/o si riconoscano vicendevolmente come tali e si considerino ciò facendo come individui di un gruppo sociale, e se e come l'autorità responsabile della decisione debba esaminare e valutare tale aspetto. Siffatta questione è rilevante anche per valutare se si configuri un contesto comune. Se i cittadini di paesi terzi soggiornano di fatto nello Stato membro nella fase di vita in cui formano la propria identità mentre le norme e i valori in detto Stato membro, se espressi nel paese di origine, possono renderli oggetto di persecuzione, il soggiorno di cui trattasi non può più essere ignorato. Significa questo di per sé che chiunque condivide un contesto del genere appartiene ad un gruppo sociale, anche senza alcuna consapevolezza che altri cittadini di paesi terzi si trovano in tale posizione?
- 12 Qualora dalle risposte della Corte alle domande sopra formulate risulti che le attrici possono essere considerate come membri di un particolare gruppo sociale a causa della loro occidentalizzazione, si pone la questione di come debba essere interpretata la locuzione «*il gruppo ha un'identità distinta nel paese di cui trattasi, poiché viene percepito come diverso dalla società circostante*». Dalla sentenza della Corte del 4 ottobre 2018 nella causa *Ahmedbekova* (C-652/16, EU:C:2018:801, punto 89) il *rechtbank* desume che siffatto requisito di «identità

propria» e il requisito che i membri del gruppo mostrino una «caratteristica innata» oppure una «storia comune che non può essere mutata» o condividano una caratteristica o una fede « così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi» sono requisiti cumulativi per poter presumere l'esistenza di un «particolare gruppo sociale». A detto riguardo il rechtbank chiede, segnatamente, se si debba valutare il punto se le attrici vadano considerate come membri di un particolare gruppo sociale partendo dalla prospettiva dello Stato membro oppure da quella del responsabile della persecuzione. L'articolo 10 della direttiva qualifica dispone che prima si accerta l'esistenza di una persecuzione e solo dopo se siano effettivamente attribuite caratteristiche di un motivo di persecuzione. Tale formulazione della disposizione presuppone, in primo luogo, una valutazione dal punto di vista dello Stato membro e, ove da questa non si evinca l'esistenza di un motivo di persecuzione, il richiedente può comunque provare che un responsabile [di persecuzioni] gli attribuisce caratteristiche atte a fondare la persecuzione. Nel gruppo oggetto di persecuzione «particolare gruppo sociale» la situazione è ulteriormente complicata dalla circostanza che gli individui di un gruppo non si manifesteranno sempre come gruppo nel paese di origine, appunto per il timore di persecuzione. Le parti concordano sul fatto che l'espressione delle norme e dei valori delle attrici o la manifestazione dei comportamenti che hanno assunto attualmente le esporrà a persecuzione in Afghanistan. Si deve riconoscere loro la qualità di rifugiato già solo per questi fatti e circostanze, nonostante non sia accertato di quale motivo di persecuzione si tratti?

- 13 Dalle sentenze della Corte del 5 settembre 2021, Y e Z (C-71/11 en C-99/11, EU:C:2012:518, punti da 78 a 80) e del 7 novembre 2013, X, Y e Z (C-199/12, EU:C:2013:720, punti 74 e 75) il rechtbank desume che, qualora si configuri un motivo di persecuzione, i richiedenti la protezione internazionale non sono tenuti ad adeguare i loro comportamenti per prevenire una persecuzione effettiva. Il rechtbank desidera sapere se, qualora non si configuri un motivo di persecuzione e dunque non si possa constatare la qualità di rifugiato a causa dell'occidentalizzazione, ci si possa aspettare dai rifugiati che costoro, dopo il rientro nel paese di origine, possano adeguare le loro norme e i loro valori e i comportamenti che ne derivano alle norme, ai valori e ai comportamenti imperanti nel paese di origine e se, in tal caso, possa ancora esistere un motivo per concedere la protezione sussidiaria. Il rechtbank chiede alla Corte di chiarire se si possa esigere dalle attrici che esse cerchino di prevenire una persecuzione celando le proprie norme e valori e dando dunque prova di riservatezza, e se detti requisiti siano più severi quando si tratta di prevenire una persecuzione sulla base di attribuiti motivi di persecuzione. Dal punto di vista dello Stato membro, se individui occidentalizzati come le attrici non vengono considerati come un gruppo sociale, non si configurerà alcun motivo di persecuzione. Occorre chiedersi se, nonostante ciò, le attrici possano aspirare alla qualità di rifugiato a causa di concezioni politiche o religiose ad esse attribuite che sono in conflitto con le norme correnti. Oppure se si debba interpretare l'articolo 10 della direttiva qualifica nel senso che esse non hanno diritto alla qualifica di rifugiato, ma eventualmente solo alla protezione sussidiaria?

L'interesse superiore del minore

- 14 L'altra questione fondamentale che dovrà essere risolta dal *rechtbank* è come debba essere esaminato e valutato nei presenti procedimenti d'asilo l'interesse superiore del minore. Al punto 4[5] della sentenza del 14 gennaio 2021 nella causa TQ (C-441/19, EU:C:2021:9; in prosieguo: la «sentenza TQ») la Corte ha dichiarato che l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta stabilisce che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. L'obbligo in parola comporta che l'autorità responsabile della decisione deve anche stabilire detto interesse del minore, perché in caso contrario si priverebbe l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta del suo effetto utile. Inoltre i fatti e le circostanze fatte valere dalle attrici impongono di esaminare la questione se il danno causato dal passare del tempo nel territorio degli Stati membri debba dar luogo a protezione. Le attrici hanno suffragato la gravità e l'entità di detto danno con una relazione scientifica multidisciplinare. In siffatto quadro il *rechtbank* deve valutare se e come debba essere esaminato e valutato tale danno, che non deriva da motivi di asilo, ma serve a corroborare l'interesse superiore del minore in una procedura avviata con una domanda di protezione internazionale. L'interesse del minore come fatto valere nel presente procedimento riguarda essenzialmente il danno causato da un prolungato soggiorno di fatto nei Paesi Bassi e non tanto da esperienze nel paese di origine o da avvenimenti da temere dopo il rientro. Al riguardo si pongono le questioni se uno Stato membro debba essere ritenuto in grado di ponderare l'interesse del minore qualora l'autorità responsabile della decisione non accerti in precedenza detto interesse del minore e se, in caso di presentazione di una domanda di protezione reiterata, si debba attribuire all'interesse superiore del bambino un'importanza minore, o nessun'importanza, se tale interesse potrebbe dar luogo soltanto a un'autorizzazione del soggiorno per motivi regolari. A detto proposito sorge anche la questione se le norme e i valori occidentali fatti propri dalle attrici rientrino nella vita privata, come tutelata e garantita dall'articolo 7 della Carta. In assenza della qualifica di rifugiato e per prevenire una situazione come quella di cui all'articolo 15, parte iniziale e lettera b), della direttiva qualifiche, si può pretendere che le attrici mantengano nascosta la loro identità costituita nei Paesi Bassi? Oppure l'occidentalizzazione può servire suffragare [l'argomento del]la vita privata che, dopo una ponderazione degli interessi, potrebbe dar luogo a un'autorizzazione del soggiorno per motivi regolari?
- 15 Dalla sentenza della Corte del 18 dicembre 2014, *M'Bodj* (C-542/13, EU:C:2014:2452; in prosieguo: la «sentenza *M'Bodj*»), discende che lo status di protezione sussidiaria può essere concesso solo se uno straniero corre un rischio reale di danno grave, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva qualifiche. Secondo l'articolo 6 della direttiva qualifiche, detto danno deve essere causato da uno dei «responsabili» del danno grave, ossia lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o soggetti non statuali, contro i quali lo Stato o detti partiti non possono o non vogliono fornire protezione. Il danno subito dalle attrici non è collegato a motivi di asilo. Nel caso di specie si potrebbe sostenere che, come

nella situazione sulla quale verteva la sentenza M'Bodj, non esiste un responsabile che ha causato tale danno e continuerà a causarlo se non si concede un'autorizzazione di soggiorno. In considerazione della sentenza TQ, tuttavia, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in ogni procedura e in ogni fase della procedura. Se la sentenza M'Bodj riguarda anche i fatti e le circostanze del presente procedimento, l'interesse superiore del minore, come emerge dalle relazioni prodotte, in detto procedimento non può peraltro essere adeguatamente concretizzato. Orbene, si potrebbe sostenere che la lunghezza delle procedure e il mancato allontanamento degli stranieri dopo la prima procedura sono in parte imputabili allo Stato membro. Perciò il rechtbank chiede alla Corte di chiarire come debbano essere interpretate nella fattispecie in esame le sentenze M'Bodj e TQ e quale sia il loro rapporto reciproco.

- 16 I procedimenti in esame vertono su domande di asilo reiterate. Nella prassi giurisprudenziale nazionale con l'introduzione del Vreemdelingenwet 2000 si è optato per una c.d. rigida «waterscheiding (distinzione)» tra procedure d'asilo e procedure per soggiorno regolare. Con la nozione di «distinzione» si sottolinea che nella procedura di asilo non vengono presi in considerazione aspetti regolari, e che, viceversa, in una procedura regolare non vengono valutati motivi di asilo. Da ciò discende, tra l'altro, che in caso di domande reiterate non si esamina d'ufficio se si debba concedere l'autorizzazione del soggiorno per motivi regolari. Così facendo, se l'occidentalizzazione non determina protezione nei procedimenti in esame, sulla base della prassi giurisprudenziale nazionale non può praticamente attribuirsi rilevanza alle relazioni di esperti, e pertanto all'interesse superiore del minore. Tuttavia, nella sentenza TQ la Corte ha esplicitamente dichiarato che in tutti gli atti relativi ai minori l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente e che l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, afferma il carattere fondamentale dei diritti del bambino. Nella sentenza del 10 giugno 2021 nella causa LH (C-921/19, EU:C:2021:478; in prosieguo: la «sentenza LH») la Corte ha inoltre dichiarato, tra l'altro, che, in caso di esame di documenti e di rispetto dell'obbligo di cooperazione, siffatta distinzione tra la prima procedura e le procedure reiterate di protezione internazionale è contraria al diritto dell'Unione. Il rechtbank chiede alla Corte, in sostanza, se, in considerazione della sentenza TQ, la sentenza LH debba essere dichiarata conformemente applicabile per valutare se sia consentito operare una distinzione tra la prima procedura e le procedure reiterate in cui si chiede la protezione internazionale e con questa l'autorizzazione del soggiorno.

Acte clair/acte éclairé

- 17 Non è emerso che per le questioni presentate dal rechtbank si configuri un acte clair, atteso che l'articolo 10 della direttiva qualifiche non offre indicazioni decisive sulla definizione e sulla portata delle nozioni di «storia comune» e di «caratteristiche fondamentali di un'identità» e l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta non dispone espressamente che l'autorità responsabile della decisione debba (far) concretamente determinare l'interesse del minore in ciascuna procedura né

come tale interesse debba quindi essere valutato. Dal diritto dell'Unione non risulta neppure se la prassi giurisdizionale dei Paesi Bassi, operante una rigida distinzione tra procedure d'asilo e procedure di soggiorno regolare, sia compatibile con il diritto dell'Unione. Dette disposizioni inoltre non sono formulate in modo tanto chiaro da non poter dare adito a dubbi sulla loro interpretazione o sul loro ambito di applicazione. Occorre infatti chiedersi se la prassi giurisdizionale nazionale riguardo alle questioni formulate dal rechtbank sia compatibile con la direttiva qualifiche e non la Carta. Inoltre, con riferimento alle questioni non è neppure risultato alcun acte éclairé, atteso che la Corte in passato non ha ancora formulato chiare risposte a dette questioni e che le risposte in parola non si possono neppure desumere sulla base di una giurisprudenza costante della Corte in casi analoghi.

Conclusione

- 18 Il rechtbank ritiene necessario presentare questioni pregiudiziali per potersi pronunciare nel procedimento principale e sottopone pertanto alla Corte le questioni sopra formulate. Inoltre la risposta a dette questioni è importante per diversi motivi che si trovano in una situazione analoga. Il rechtbank chiede alla Corte di esaminare le questioni nell'ambito del procedimento accelerato (PPU) per limitare per quanto possibile perdita di tempo e un ulteriore danno per le attrici.